

N.36.860 di rep. not. Fascicolo N.15.708

----- **ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE** -----

----- **ED ATTO DI DOTAZIONE** -----

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

L'anno duemilaventitré, in questo giorno di martedì diciotto del mese di luglio. -----

----- **(18 luglio 2023)** -----

In Comune di Pianoro (BO), località Pianoro Vecchio, via Fondovalle Savena s.n.c. -----

Innanzitutto a me Dottor **CLAUDIO VIAPIANA Notaio** residente in Bologna, iscritto al ruolo presso il Collegio notarile del Distretto di Bologna, ed in presenza delle Signore: -----

- MARISALDI Rag. Monica, nata a Bologna il 13 marzo 1959 ed ivi residente in via Sant'Isaia n. 102; -----

- FANTI Dr.ssa Fulvia, nata a Bologna il 24 febbraio 1963 e residente a Pianoro (BO), via Marzabotto n. 48; -----

intervenute quali testimoni, a me note e idonee, aventi i requisiti di legge come dichiarano, -----

----- è presente il Signor: -----

- DERCENNO Antonio, nato a Gragnano (NA) il 12 novembre 1961 e residente a San Lazzaro di Savena (BO), via Demetrio Samoggia n. 2 (codice fiscale: DRC NTN 61S12 E131G), cittadino Italiano, che interviene ed agisce al presente atto non in proprio, bensì esclusivamente nella sua veste di Presidente del Consiglio direttivo dell'Organizzazione di Volontariato denominata -----

"Una zampa sul cuore - ODV", con sede in Comune di Pianoro (BO), via Carlo Levi n.1, codice fiscale: 91343020375, Associazione senza fini di lucro già iscritta nel Registro delle organizzazioni di volontariato, successivamente trasmigrata ed iscritta, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e dell'art. 31, comma 7, del D.M. n. 106 del 15 settembre 2020, nella relativa Sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), a seguito della determinazione del dirigente della Regione Emilia-Romagna num. 24785 del 19 dicembre 2022 (Proposta DPG/2022/25287 del 15 dicembre 2022) e dunque, come tale, agente nel nome, nell'interesse ed in legale rappresentanza dell'anzidetta Associazione, legittimato in virtù dei poteri ad esso derivanti dal vigente Statuto associativo (art. 17), a quanto appresso debitamente autorizzato e per dare esecuzione alla deliberazione assunta dall'Assemblea dell'Associazione stessa in data 23 aprile 2023, giusta le risultanze del relativo verbale debitamente trascritto nell'apposito Libro (Associazione di seguito indicata anche come "la Fondatrice" o "la Promotrice"). -----

----- Sono presenti altresì i Signori: -----

- FIORENTINO Jacopo, nato a Fermo il 2 marzo 1978 e residente a Bologna, via Cerbai n. 1 (codice fiscale: FRN JCP 78C02 D542J); ---

- MANDARA Annarita, nata a Bologna il 15 agosto 1977 e residente a Budrio (BO), via Fondazza n. 4 (codice fiscale: MND NRT 77M55 A944Q); -----

- MANCINI Dottor Simone, nato a Bologna il 4 settembre 1972 ed ivi domiciliato in Galleria Marconi n. 1 (codice fiscale: MNC SMN 72P04

REGISTRATO A
BOLOGNA
AGENZIA DELLE ENTRATE
il 25 luglio 2023
n. 34451
Serie 1T
euro 200,00

A944U); -----
tutti cittadini Italiani, i quali intervengono al presente atto al solo ed esclusivo scopo di accettare la carica di componenti del Consiglio direttivo (i primi due) e di componente l'Organo di controllo (il terzo), di cui più oltre. -----

Comparenti, delle cui identità personali io Notaio sono certo, i quali mi richiedono di ricevere il presente atto pubblico per far constare quanto segue. -----

E qui l'Organizzazione di Volontariato denominata "Una zampa sul cuore - ODV", in persona del suo costituito Presidente, -----

----- **CONVIENE E STABILISCE** -----

quanto segue: -----

ART. 1) DENOMINAZIONE - SEDE. -----

Per iniziativa della medesima Organizzazione di Volontariato denominata "Una zampa sul cuore - ODV", con sede in Pianoro (BO), è costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile e dell'art. 22 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la Fondazione denominata -----

----- **"FONDAZIONE OASI FELINA DI PIANORO ETS"** -----

(di seguito "la Fondazione"), con sede legale in Comune di Pianoro (BO), attualmente in via Carlo Levi n. 1/A. -----

ART. 2) SCOPI E ATTIVITA' -----

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di svolgere attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, alle attività di cui all'art. 5, lettere e), i) ed y) del D.Lgs n. 117/2017. Scopi ed Attività della Fondazione pertanto sono: -----

- promuovere un'evoluzione nel rapporto uomo/animale e della tutela dell'ambiente e del benessere sociale grazie a modelli di co-progettazione, occasioni di formazione e pratiche socialmente innovative; -----

- promuovere e realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; -----

- realizzare e finanziare progetti per cambiare il destino di gatti, cani e altri animali abbandonati e maltrattati, adoperandosi per proteggere, soccorrere e curare detti animali e tutelare l'ambiente anche in situazioni e contesti straordinari o emergenziali, partecipando anche ad iniziative, missioni e progetti di protezione civile (ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni) nonché di cooperazione internazionale (ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni), nell'ambito e nel rispetto delle relative normative; -----

- realizzare e finanziare progetti volti a migliorare la gestione e l'organizzazione di strutture che accolgono animali abbandonati, anche attraverso la formazione di gestori e volontari; -----

- realizzare e finanziare progetti di ricerca scientifica, negli ambiti e con modalità rispettose dei principi di legalità, svolta direttamente da Fondazioni, da Università o Enti di Ricerca, anche mediante assegnazione di borse di studio a persone meritevoli, scelte fra soggetti che operano sul territorio nazionale; -----

- realizzare e finanziare progetti per la prevenzione e la cura delle malattie degli animali; -----
- realizzare e finanziare campagne di comunicazione e di sensibilizzazione dedicate alle istituzioni e alla cittadinanza sull'importanza del benessere animale e della tutela dell'ambiente; -----
- assicurare accesso a cure veterinarie, a medicinali, ad attrezzature e ad alimenti, oltre ciò cui necessariamente deve provvedere l'Ente Pubblico, per strutture sul territorio nazionale italiano, per assicurare la migliore assistenza agli animali che vi vengono accolti; -----
- realizzare e finanziare progetti per favorire la costruzione di un ambiente inclusivo e la crescita del benessere della cittadinanza; -----
- organizzare e gestire attività culturali, formative, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore. -----

Per le proprie medesime finalità, la Fondazione potrà organizzare e sostenere, nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, attività di promozione, informazione, sensibilizzazione del pubblico e di terzi, sotto qualsiasi forma, purché le modalità di esercizio di tali attività non mettano in discussione la natura apartitica, apolitica e non confessionale della Fondazione medesima. -----

È consentito alla Fondazione porre in essere tutte le attività strumentali necessarie o utili al perseguimento dei fini statutari; in particolare essa potrà svolgere le suddette attività diverse rispetto a quello di interesse generale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, così come espressamente indicato all'art. 5 dell'allegato Statuto. -----

ART. 3) STATUTO -----

La Fondazione è retta dalle norme vigenti in materia ed, in particolare, dalle norme contenute nel D.Lgs 117/2017, nonché da quelle contenute nello Statuto, il cui testo, previa lettura da me Notaio datane ai Componenti, presenti le testimoni, nonché previa sottoscrizione dei Componenti, delle testimoni e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale. -----

ART. 4) ORGANI -----

Sono organi della Fondazione: -----

- il Consiglio Direttivo di Fondazione; -----
- il Presidente della Fondazione; -----
- il Vice Presidente della Fondazione, se nominato; -----
- l'Organo di Controllo. -----

ART.5) ORGANO AMMINISTRATIVO E RAPPRESENTANZA -----

Ai sensi dell'art. 9, Cap. I, dell'allegato Statuto, la Fondazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero variabile di membri, da un minimo di due ad un massimo di cinque, i quali restano in carica per tre esercizi. -----

I Componenti del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo e, successivamente, per cooptazione degli amministratori rimasti in carica. -----

Essi scadono con l'insediamento del nuovo Organo. -----

Al Consiglio direttivo sono inoltre attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed, in particolare, i poteri e le funzioni elencate nell'art. 9, Cap. VI, dell'allegato Statuto. -----

Il Consiglio direttivo nomina, al proprio interno, il Presidente della Fondazione. -----

Ai sensi dell'art. 10 dell'allegato Statuto, alla Promotrice è riservata la nomina del primo Presidente, il quale durerà in carica a tempo indeterminato, in deroga a quanto stabilito in generale dall'art. 9, Cap. I, dell'allegato Statuto. -----

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale e generale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando all'uopo avvocati. -----

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. --

Il Presidente nomina tra i membri del consiglio direttivo il Vice Presidente della Fondazione. -----

In caso di assenza ed impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice Presidente. -----

* * *

La Fondatrice, in persona come sopra rappresentata, stabilisce che: -

i) il primo Consiglio direttivo della Fondazione sia formato da numero di tre componenti, nelle persone dei Signori: -----

= DERCENNO Antonio, nato a Gragnano (NA) il 12 novembre 1961 e residente a San Lazzaro di Savena (BO), via Demetrio Samoggia n. 2 (codice fiscale: DRC NTN 61S12 E131G), con la qualifica di Presidente; -----

= FIORENTINO Jacopo, nato a Fermo il 2 marzo 1978 e residente a Bologna, via Cerbai n. 1 (codice fiscale: FRN JCP 78C02 D542J), con la qualifica di Consigliere; -----

- MANDARA Annarita, nata a Bologna il 15 agosto 1977 e residente a Budrio (BO), via Fondazza n. 4 (codice fiscale: MND NRT 77M55 A944Q), con la qualifica di Consigliere; -----

tutti cittadini italiani, i quali, qui presenti e costituiti in atto: -----

i) dichiarano di voler assumere tale carica loro conferita e chiedono l'iscrizione della propria nomina nel competente Registro unico nazionale del Terzo Settore, dichiarando di non versare in alcuna delle cause di ineleggibilità e/o decadenza previste dalla Legge e dallo Statuto allegato; -----

ii) delegano me Notaio all'espletamento del relativo adempimento di pubblicità conferendomi all'uopo specifico incarico professionale. ----

In deroga a quanto stabilito in generale dall'art. 9, Cap. I, dello Statuto allegato, ma in conformità a quanto previsto all'art.10), comma 2, dello Statuto stesso, il Presidente Signor Antonio Dercenno rimarrà in carica a tempo indeterminato, fino a che esso stesso non vi rinunci o che sia riconosciuta la sua impossibilità a svolgere tale incarico, mentre gli altri componenti del Consiglio direttivo, come sopra designati, rimarranno in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili.

Essi scadono con l'insediamento del nuovo Organo. -----
Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto allegato, il Presidente Signor Antonio Dercenzo provvede a nominare, quale Vice Presidente della Fondazione, il Consigliere Signor FIORENTINO Jacopo, il quale, qui presente, accetta tale qualifica ad esso conferita. -----

ART. 6) ORGANO DI CONTROLLO -----

L'Organo di controllo della Fondazione è obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017. -----

La Fondatrice, sempre in persona come sopra, in conformità a quanto disposto dall'art. 11) dell'allegato Statuto: -----

A) stabilisce che il primo Organo di controllo abbia strutturazione monocratica e cioè sarà composto da un unico soggetto da essa designato nella persona del: -----

- Dottor MANCINI Simone, nato a Bologna il 4 settembre 1972 ed ivi domiciliato per la carica in Galleria Marconi n. 1 , codice fiscale: MNC SMN 72P04 A944U, cittadino Italiano, Revisore contabile, iscritto nell'apposito Registro con il n. 128812, ai sensi del Decreto Ministeriale in data 9 aprile 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31 del 18 aprile 2003, il quale rimarrà in carica per tre esercizi e, più precisamente, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque). Lo stesso Dottor Simone Mancini, qui presente e costituito in atto, accetta e dichiara di volere assumere tale carica al medesimo conferita, chiedendo l'iscrizione della propria nomina nel competente Registro unico nazionale del Terzo Settore e dichiarando altresì di non trovarsi in nessuna delle cause di ineleggibilità e/o di decadenza previste dagli articoli 2382 e 2399 del codice civile e dallo Statuto allegato; -----

B) fissa come compenso annuo dell'Organo di controllo la somma di Euro 3.000,00 (tremila), oltre IVA ed oneri previsti dalla Legge. -----

Ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Organo di controllo, come sopra nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento dell'Ente. Esso poi, trattandosi di revisore legale iscritto nell'apposito registro, esercita inoltre il controllo contabile.

ART. 7) ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO D'ESERCIZIO -----

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. -----

Entro il mese di maggio di ogni anno il Consiglio direttivo redige ed approva il bilancio d'esercizio annuale dell'anno precedente, da depositarsi presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore nei termini di legge (attualmente entro il trenta giugno di ogni anno ai sensi dell'art. 48, comma 3, del CTS). -----

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve comunque denominate, durante la vita della Fondazione: -----

* alla Promotrice fondatrice; -----

* ai lavoratori e collaboratori; -----

* ai componenti degli organi della Fondazione; -----

da intendersi, tale distribuzione indiretta, anche con riferimento a

quanto specificato dall'art. 8, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

ART. 8) PATRIMONIO

(Fondo di dotazione)

Il patrimonio della Fondazione, funzionalmente destinato al perseguimento degli scopi della medesima, è formato:

- dal Fondo di dotazione costituito dal conferimento in denaro come di seguito effettuato dalla Fondatrice;

- dalle donazioni ed elargizioni in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità ideali della Fondazione, effettuati da Enti o da privati, che, successivamente alla costituzione, pervengano o perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, per atti tra vivi e/o *mortis causa*, espressamente destinati ad incremento del patrimonio e ad utilizzo per le finalità di cui sopra;

- dai contributi riconosciuti dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici ed attribuiti al patrimonio della Fondazione;

- dagli avanzi di gestione e/o dalla parte di rendite non utilizzate, che il Consiglio Direttivo delibera di destinare ad incremento del patrimonio.

Nell'ambito del Patrimonio, un importo di ammontare non inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila), viene costituito come fondo patrimoniale di garanzia, al fine di assicurare la solvibilità della Fondazione verso i

terzi. Il fondo patrimoniale di garanzia sarà indisponibile e vincolato.

Qualsiasi apporto economico che pervenga alla Fondazione, privo di specifici vincoli di destinazione, affluisce automaticamente al Fondo di Gestione, salvo diverse determinazioni del Consiglio Direttivo.

(Fondo di gestione)

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite nette e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, salvo quanto destinato al Fondo di dotazione con apposita delibera del Consiglio direttivo, ai sensi dell'art.6 dello Statuto allegato;

- da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie effettuate da Enti o da privati, che non siano espressamente destinate ad incremento del patrimonio;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici e da soggetti fisici o giuridici derivati, che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio;

- da rimborsi od entrate economiche derivanti da eventuali convenzioni stipulate dalla Fondazione con Enti Pubblici o soggetti terzi.

Le rendite, gli avanzi di gestione e in genere le risorse della Fondazione devono essere e saranno impiegate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, quali il funzionamento della Fondazione stessa.

ART. 9) PATRIMONIO INIZIALE - DOTAZIONE

L'Organizzazione di Volontariato denominata "Una zampa sul cuore - ODV", con sede in Pianoro (BO), a mezzo come sopra rappresentata, quale Fondatrice:

i) dichiara di attribuire alla qui costituita Fondazione un patrimonio ini-

ziale di **Euro 325.000,00** (trecentoventicinquemila), conferito come in appresso; -----

ii) a tal fine essa ha versato e destinato al fondo di dotazione la suddetta somma di Euro 325.000,00 (trecentoventicinquemila) mediante:

* disposizione di bonifico bancario dell'importo di euro 260.000,00 (duecentosessantamila), eseguita in data 17 luglio 2023, per il tramite di "Illimity Bank S.p.A." (ID Transazione/CRO: 0960675980303395481290037000IT); -----

* disposizione di bonifico bancario dell'importo di euro 65.000,00 (sessantacinquemila), eseguita in data 17 luglio 2023, per il tramite di "Illimity Bank S.p.A." (ID Transazione/CRO: 0966515980403395481290037000IT); -----

entrambi a valere su conto corrente dedicato a me Notaio intestato ex art. 1, comma 63, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, come modificato dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124, in essere presso "Intesa Sanpaolo S.p.A.", già materialmente accreditati sul mio conto medesimo.

In merito, la Fondatrice, sempre a mezzo come sopra, precisa che l'importo di Euro 325.000,00 (trecentoventicinquemila) è stato depositato presso il conto dedicato ed impignorabile intestato a me Notaio, che provvederò a svincolare la detta somma alla Fondazione, e per essa al suo Presidente e Legale Rappresentante, mediante disposizione di bonifico bancario, dopo l'avvenuta iscrizione della Fondazione stessa nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 16, comma 2, terzo periodo, D. M. 106/2020, su conto corrente bancario debitamente intestato alla Fondazione medesima, conto che il Presidente provvederà all'uopo a fornirmi con posta elettronica certificata (PEC). -----

ART. 10) VALORE -----

Il Comparsente Signor Antonio Dercenzo, nella sua sopra indicata qualità di legale rappresentante della Fondatrice ed anche quale Presidente della Fondazione, qui costituita, dichiara che il valore della somma conferita corrisponde al suo valore nominale ed io Notaio, ai fini dell'iscrizione del presente atto nel R.U.N.T.S. ai sensi dell'art. 16 del D.M. Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, attesto fin d'ora la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dall'art. 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) per il conseguimento della personalità giuridica. -----

ART. 11) SPESE -----

Le spese del presente atto e dal medesimo conseguenti vengono poste a carico della Fondatrice. -----

ART.12) DISPOSIZIONI FINALI E FISCALI -----

Il Comparsente Signor Antonio Dercenzo, nella qualità, si riserva inoltre la facoltà di apportare al presente atto ed allo Statuto allegato tutte quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che fossero a tal fine richieste dal Registro unico nazionale del Terzo Settore in sede di iscrizione. -----

Per tutte le pratiche necessarie all'iscrizione della Fondazione al R.U.N.T.S. ed altresì per qualsiasi eventuale modifica del presente atto e dell'allegato Statuto, provvederà lo stesso Comparsente Signor Antonio Dercenzo, quale Presidente e legale rappresentante della Fon-

dazione, con le generalità sopra indicate. -----
Trattandosi di Fondazione ETS, senza scopo di lucro, costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, il cui oggetto contempla in via esclusiva attività comprese fra quelle elencate dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore ed, in particolare, quelle di cui alle lettere: -----

* **e** (interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali); -----

* **i** (organizzazione e gestione di attività culturali, formative, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato art. 5 del Codice del Terzo Settore) ed -----

* **Y** (partecipazione anche ad iniziative, missioni e progetti di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni, nonché di cooperazione internazionale, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni); -----

si richiedono, per la registrazione del presente atto, le agevolazioni fiscali previste per le Fondazioni con finalità di pubblica utilità dall'art.3 del D.P.R. 31 ottobre 1990 n. 346 (esenzione dalle imposte sulle successioni e donazioni), nonché quelle previste dall'art. 82 del D.Lgs 117/2017: -----

* esenzione dalle imposte sulle successioni e donazioni (comma 2); --

* applicazione al presente atto costitutivo dell'imposta di registro in misura fissa (comma 3); -----

* esenzione dall'imposta di bollo (comma 5). -----

----- **CHIUSURA DELL'ATTO** -----

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto, del quale, alla presenza delle testimoni, ho dato personalmente lettura ai Componenti, i quali, a seguito di mia richiesta, hanno dichiarato lo stesso conforme alla loro volontà. -----

Indi, quest'atto viene sottoscritto a' norma di legge dai Componenti, dalle testimoni e da me Notaio, alle ore 12 (dodici) e minuti 45 (quarantacinque). -----

Consta di quattro fogli (ai quali ne è stato aggiunto un quinto per il completamento delle postille, loro approvazione e sottoscrizioni finali) scritti in massima parte da persona di mia fiducia, ma per mia cura e con ausilio di sistema elettronico ed in minima parte completati a penna di mia mano, per quindici pagine intere e parte di questa sedicesima. -----

In originale firmati: -----

- ANTONIO DERCENNO; -----

- JACOPO FIORENTINO; -----

- SIMONE MANCINI; -----

- ANNARITA MANDARA; -----

- Monica Marisaldi (teste); -----

- Fulvia Fanti (teste); -----

- CLAUDIO VIAPIANA Notaio. -----



**ALLEGATO "A" AL N. 15.708 DI FASCICOLO
STATUTO**

Art.1

DENOMINAZIONE

È costituita, per opera dell'Associazione "Una zampa sul cuore ODV" (di seguito anche "la Promotrice"), una Fondazione denominata

"FONDAZIONE OASI FELINA DI PIANORO ETS"

(di seguito anche solo "la Fondazione").

La Fondazione è retta e disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile (artt. 14 e seguenti in tema di persone giuridiche private), dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo e da ogni altra normativa in materia, anche correlata alle sue attività e settori di attività, con particolare riferimento al D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117 ("Codice del terzo settore"), di seguito anche "CTS".

La denominazione "FONDAZIONE ETS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Le finalità della Fondazione, come in appresso indicate, si esplicano in tutto il territorio nazionale italiano.

Art.2

SEDE

La Fondazione ha sede in Comune di Pianoro (BO).

È facoltà dell'Organo Amministrativo di istituire sedi secondarie ed uffici nonché di variare la sede legale. Il mutamento di indirizzo della sede legale nell'ambito del medesimo comune non determina variazioni del presente statuto.

Art.3

DURATA

La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 4

SCOPI E FINALITÀ DELLA FONDAZIONE

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale con particolare riferimento a quelle di cui alle lettere e), i) ed y) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

Attività della Fondazione pertanto sono:

- promuovere un'evoluzione nel rapporto uomo/animale e della tutela dell'ambiente e del benessere sociale grazie a modelli di co-progettazione, occasioni di formazione e pratiche socialmente innovative;
- promuovere e realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- realizzare e finanziare progetti per cambiare il destino di gatti, cani e altri animali abbandonati e maltrattati, adoperandosi per proteggere, soccorrere e curare detti animali e tutelare l'ambiente anche in situazioni e contesti straordinari o emergenziali, partecipando anche ad iniziative, missioni e progetti di protezione civile (ai sensi della legge 24

febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni) nonché di cooperazione internazionale (ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni), nell'ambito e nel rispetto delle relative normative;

- realizzare e finanziare progetti volti a migliorare la gestione e l'organizzazione di strutture che accolgono animali abbandonati, anche attraverso la formazione di gestori e volontari;

- realizzare e finanziare progetti di ricerca scientifica, negli ambiti e con modalità rispettose dei principi di legalità, svolta direttamente da Fondazioni, da Università o Enti di Ricerca, anche mediante assegnazione di borse di studio a persone meritevoli, scelte fra soggetti che operano sul territorio nazionale;

- realizzare e finanziare progetti per la prevenzione e la cura delle malattie degli animali;

- realizzare e finanziare campagne di comunicazione e di sensibilizzazione dedicate alle istituzioni e alla cittadinanza sull'importanza del benessere animale e della tutela dell'ambiente;

- assicurare accesso a cure veterinarie, a medicinali, ad attrezzature e ad alimenti, oltre ciò cui necessariamente deve provvedere l'Ente Pubblico, per strutture sul territorio nazionale italiano, per assicurare la migliore assistenza agli animali che vi vengono accolti;

- realizzare e finanziare progetti per favorire la costruzione di un ambiente inclusivo e la crescita del benessere della cittadinanza;

- organizzare e gestire attività culturali, formative, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato art. 5 del Codice del Terzo Settore.

Per le proprie medesime finalità, la Fondazione potrà organizzare e sostenere, nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, attività di promozione, informazione, sensibilizzazione del pubblico e di terzi, sotto qualsiasi forma, purché le modalità di esercizio di tali attività non mettano in discussione la natura apartitica, apolitica e non confessionale della Fondazione medesima.

Art. 5

ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E DIRETTAMENTE CONNESSE AGLI SCOPI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 4, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017, quali, a titolo esemplificativo:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto volto a consentire la concreta operatività della Fondazione, tra cui la locazione e l'assunzione in concessione o comodato di immobili, la stipula di convenzioni con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i fondi ed i beni di cui abbia la disponibilità a qualsiasi titolo;

c) assumere personale dipendente;

- d) intrattenere rapporti di collaborazione professionale;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, incontri ed altre iniziative idonee a favorire un organico contratto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- f) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti direttamente ai settori d'interesse della Fondazione e di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art.6

PATRIMONIO (Fondo di Dotazione)

Il patrimonio della Fondazione, funzionalmente destinato al perseguimento degli scopi della medesima, è costituito:

- dal "Fondo di dotazione", già conferito e messo direttamente a disposizione della Fondazione dalla Promotrice, formato da valori monetari in giacenza presso istituto bancario, per complessivi Euro 325.000,00 (trecentoventicinquemila);
- dalle donazioni ed elargizioni in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità ideali della Fondazione, effettuati da Enti o da privati, che, successivamente alla costituzione, pervengano o perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, per atti tra vivi *e/o mortis causa*, espressamente destinati ad incremento del patrimonio e ad utilizzo per le finalità di cui sopra;
- dai contributi riconosciuti dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici ed attribuiti al patrimonio della Fondazione;
- dagli avanzi di gestione *e/o* dalla parte di rendite non utilizzate, che il Consiglio Direttivo delibera di destinare ad incremento del patrimonio. Nell'ambito del Patrimonio, un importo di ammontare non inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila), viene costituito come fondo patrimoniale di garanzia, al fine di assicurare la solvibilità della Fondazione verso i terzi.

Il fondo patrimoniale di garanzia sarà indisponibile e vincolato. Qualsiasi apporto economico che pervenga alla Fondazione, privo di specifici vincoli di destinazione, affluisce automaticamente al Fondo di Gestione di cui al successivo articolo 7, salvo diverse determinazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 7

PATRIMONIO (Fondo di Gestione)

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite nette e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, salvo quanto previsto dall'articolo 6;
- da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie effettuate da Enti o da privati, che non siano espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici e da soggetti fisici o giuridici derivati, che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- da rimborsi od entrate economiche derivanti da eventuali convenzioni stipulate dalla Fondazione con Enti Pubblici o soggetti terzi.

Le rendite, gli avanzi di gestione e in genere le risorse della Fondazio-

ne devono essere e saranno impiegate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, quali il funzionamento della Fondazione stessa.

Art. 8

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio Direttivo di Fondazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente della Fondazione, se nominato;
- l'Organo di Controllo.

Art. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO DI FONDAZIONE

Cap. I) - Composizione, nomina e durata

La Fondazione è amministrata da un Consiglio direttivo di Fondazione composto da un numero variabile di membri, da un minimo di due ad un massimo di cinque, i quali restano in carica per tre esercizi.

I componenti del Consiglio direttivo sono nominati nell'atto costitutivo e, successivamente, per cooptazione dagli amministratori rimasti in carica.

Fatto salvo quanto indicato al successivo art. 10 per il primo Presidente della Fondazione, i membri del Consiglio direttivo durano in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili.

Essi scadono con l'insediamento del nuovo Organo.

Ogniquale volta un componente del Consiglio direttivo di Fondazione viene meno per scadenza, morte, dimissioni, rinuncia alla carica, decadenza da essa e/o esclusione, verrà sostituito entro trenta giorni con nomina del Consiglio medesimo. Il nuovo componente così nominato dura in carica sino alla scadenza naturale del mandato del componente sostituito.

Cap. II) - Cause soggettive di incompatibilità

Non possono essere nominati membri del Consiglio direttivo di Fondazione coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- a) ricoprano la carica di Consigliere Regionale dell'Emilia-Romagna, Consigliere Provinciale della Provincia di Bologna ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

Cap. III) - Compenso

Ciascun membro del Consiglio direttivo avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente documentate sostenute ed anticipate per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo ed approvate dal Consiglio direttivo stesso.

Il Consiglio direttivo potrà deliberare, a fronte di specifici incarichi affidati ai Consiglieri, un compenso da corrispondere ai Consiglieri incaricati.

Cap. IV) - Decadenza

Decadono dalla loro carica i componenti del Consiglio direttivo di Fondazione che, nell'arco del proprio mandato, ingiustificatamente non presenziano a tre riunioni consecutive del Consiglio. La decadenza, che ha effetto immediato, viene dichiarata dal Consiglio stesso.

Cap. V) - Esclusione

Sono cause di esclusione dal Consiglio direttivo di Fondazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo di Fondazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Cap. VI) - Compiti e poteri

Al Consiglio direttivo di Fondazione spetta:

- a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente, il quale, salvo quanto si dirà in appresso per il primo, dura in carica tre anni, salvo rinnovo;
- b) deliberare eventuali modificazioni dello Statuto, con la precisazione che dette modificazioni non potranno mai riguardare gli scopi della Fondazione, come indicati nell'art.4 del presente Statuto;
- c) approvare gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 4 e 5 del presente Statuto, e verificare i risultati complessivi della gestione della medesima;
- d) redigere ed approvare il bilancio di esercizio, nonché compiere ogni adempimento in relazione al medesimo;
- e) determinare le modalità di erogazione e l'entità dei rimborsi e delle retribuzioni ai componenti degli Organi della Fondazione;
- f) deliberare in ordine all'accettazione o al rifiuto di lasciti, donazioni, obblazioni, eredità, legati, contributi e ogni altra elargizione effettuata a titolo di liberalità, devoluti da soggetti privati e pubblici alla Fondazione, nonché alla loro destinazione a patrimonio o ad altri scopi ed impieghi;
- g) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- h) deliberare in ordine agli atti di straordinaria amministrazione ed a quelli di ordinaria amministrazione;
- i) approvare eventuali regolamenti interni;
- l) deliberare lo scioglimento e la devoluzione finale del patrimonio, ai sensi del successivo art.14, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
- m) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti l'Organo stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- n) provvedere alla ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
- o) nominare l'organo di controllo ed il revisore legale dei conti, determinandone il compenso;
- p) in generale, porre in essere tutti gli atti che siano necessari o utili al buono e regolare andamento della Fondazione;
- q) residualmente, provvedere ad ogni altro compito e ad ogni altra attività ad esso spettanti in forza del presente statuto e che non siano ri-

servati ad altri organi dalla legge o dallo statuto medesimo.

Cap. VII) - Adunanze

Il Consiglio direttivo di Fondazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso ai membri dello stesso Consiglio e all'organo di controllo senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

Il Consiglio direttivo di Fondazione è convocato dal Presidente, con l'invio dell'ordine del giorno, nella sede della Fondazione o in altro luogo, purché in Italia, indicato dal Presidente nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio direttivo di Fondazione si riunisce di norma, in seduta ordinaria, ogni trimestre e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le adunanze del Consiglio direttivo di Fondazione sono valide, in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei consiglieri presenti.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e l) del superiore Cap. VI del presente articolo dovranno essere comunque assunte, anche in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da persona dal medesimo designata all'interno dello stesso Consiglio.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede; tale regola non potrà valere in caso di Consiglio composto di due soli membri.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio.

Le adunanze del Consiglio direttivo di Fondazione possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e cioè con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri e purché, inoltre, sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare:

-deve essere consentito, a chi presiede la riunione, di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione, identificando gli amministratori favorevoli, astenuti e dissenzienti;

-deve essere consentito a ciascuno degli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; di visionare, ricevere o trasmettere docu-

menti; di richiedere che siano riportate nel verbale le proprie dichiarazioni o il proprio dissenso;

-devono essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Qualora, nell'ora prevista per l'inizio della riunione, non fosse tecnicamente possibile effettuare il collegamento, la stessa non sarà valida e dovrà essere riconvocata la riunione per una data successiva.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata dal Presidente e dal Segretario della riunione, quale prova della presenza dei partecipanti, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della audio-videoconferenza.

Art. 10

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio direttivo al proprio interno.

Su espressa indicazione della Promotrice, la carica di Presidente viene inizialmente attribuita al sig. Antonio Dercenzo, tale nominato in sede di atto costitutivo, nel cui contesto egli ha accettato detta carica.

In deroga a quanto stabilito in generale dall'art. 9, Cap. I, del presente statuto, e sempre su espressa indicazione della Promotrice, la Presidenza della Fondazione spetta al predetto sig. Antonio Dercenzo a tempo indeterminato, fino a che esso stesso non vi rinunci o che sia riconosciuta la sua impossibilità a svolgere tale incarico.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e generale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando all'uopo avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente nomina tra i membri del Consiglio direttivo il Vice Presidente della Fondazione.

In caso di assenza ed impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice Presidente.

Art. 11

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'organo di controllo è nominato dalla Promotrice/Fondatrice nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio direttivo di Fondazione.

I componenti l'Organo di controllo durano in carica per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati; ad essi si applica l'art.2399 del codice civile e devono essere scelti tra gli appar-

tenenti alle categorie di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di composizione collegiale almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al citato art. 2397, comma due, del codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

L'Organo esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisore Legale dei conti e/o una Società di Revisione o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

I componenti l'Organo di controllo hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo di Fondazione e possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni dell'Ente o su determinati affari.

L'Organo di controllo, se Collegiale, elegge al suo interno un Presidente, che dirige l'Organo, lo convoca e definisce l'ordine del giorno delle riunioni; il Presidente va eletto prioritariamente fra gli appartenenti alle categorie di cui al comma 2 dell'art. 2397 del codice civile.

In caso di cessazione di uno o più componenti dell'Organo di controllo, qualora nominato in strutturazione collegiale, gli altri componenti dell'Organo provvedono alla surroga o cooptazione alla prima riunione utile. La durata del mandato del componente o dei componenti subentrati coincide con quella del componente o dei componenti sostituiti.

L'Organo di controllo, se Collegiale, può riunirsi anche mediante collegamenti telefonici, in teleconferenza o audio-video conferenza, ricorrendo ad ogni supporto tecnologico disponibile con le stesse modalità previste per il Consiglio direttivo.

All'Organo di controllo può essere attribuito, al momento della nomina, un compenso per l'attività svolta, da determinarsi dal Consiglio direttivo nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8, comma tre, lett. a), del CTS.

È comunque previsto il rimborso delle spese, appositamente autorizzate e documentate, sostenute dallo stesso Organo di controllo.

Art. 12

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i presupposti di legge (art. 8, comma 1, del Codice del Terzo Settore), la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale dei conti.

La nomina, qualora si rendesse necessaria, è effettuata tra gli iscritti nell'apposito registro dal Consiglio direttivo della Fondazione.

Se nominato, il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo

in carica al momento della nomina e può essere riconfermato/a.

Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale deve accertare la regolare tenuta della contabilità della Fondazione.

Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale può assistere alle riunioni del Consiglio direttivo di Fondazione.

Al Revisore può essere attribuito dal Consiglio direttivo, al momento della nomina, un compenso per l'attività svolta, da determinarsi dallo stesso Consiglio nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8, comma tre, lett. a), del CTS.

Art. 13

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di maggio di ogni anno il Consiglio direttivo redige ed approva il bilancio d'esercizio annuale dell'anno precedente, da depositarsi presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore nei termini di legge (attualmente entro il trenta giugno di ogni anno ai sensi dell'art. 48, comma 3, del CTS).

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario - con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione - ed è accompagnato:

* dalla relazione di missione o dalla relazione al bilancio con la quale l'Organo amministrativo illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie (nella relazione al bilancio o nella relazione di missione l'Organo di amministrazione documenta altresì il carattere secondario e strumentale delle attività diverse e secondarie di cui all'art. 6 del CTS);

* dalla relazione dell'Organo di Controllo;

* dalla relazione del Revisore legale, se nominato.

Dai predetti documenti deve emergere una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, accessorie e strumentali.

Conseguentemente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve comunque denominate, durante la vita della Fondazione:

* alla Promotrice fondatrice;

* ai lavoratori e collaboratori;

* ai componenti degli organi della Fondazione;

da intendersi, tale distribuzione indiretta, anche con riferimento a quanto specificato dall'art. 8, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

Art. 14

Libri obbligatori

La Fondazione, oltre ai bilanci d'esercizio e connesse relazioni, deve tenere:

- * il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- * il libro delle adunanze dell'Organo di controllo, se strutturato in forma collegiale.

Detti libri dovranno essere tenuti a cura degli stessi organi cui si riferiscono.

Art. 15

TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del codice civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa al Consiglio direttivo, con i modi e le maggioranze di cui all'art. 9 del presente statuto.

Art. 16

SCIoglimento - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento della Fondazione, o estinzione per qualunque causa determinata, i beni costituenti il suo patrimonio residuo saranno devoluti, previo parere positivo del competente ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore, ad altre Fondazioni del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore e che perseguano analoghe finalità, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 15

CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi dell'Ente, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal codice civile e sue norme di attuazione, nonché dalle normative di legge specifiche vigenti in materia di Fondazioni di diritto privato.

In originale firmati:

- ANTONIO DERCEENNO;
- JACOPO FIORENTINO;
- SIMONE MANCINI;
- ANNARITA MANDARA;
- Fulvia Fanti (teste);
- Monica Marisaldi (teste);
- CLAUDIO VIAPIANA Notaio.